



COMUNE DI SUMIRAGO

PROVINCIA DI VARESE

**Settore Tecnico
Servizio LL. PP – Manutenzioni**

Protocollo n.5162

Sumirago li 7 giugno 2013

Ordinanza n.1202

**OGGETTO: TAGLIO RAMI E SIEPI LUNGO LE STRADE COMUNALI
Il Responsabile del Settore Tecnico Servizio LL.PP. - Manutenzioni**

- **Considerato che;** l'incuria delle siepi e degli alberi posti sul fronte di strade comunali o vicinali di uso pubblico, parcheggi pubblici o di uso pubblico, può costituire pericolo per l'incolumità dei cittadini che transitano con veicoli a motore, biciclette o a piedi;
- **Accertato che;** sui terreni di proprietà privata confinanti con le strade comunali all'interno del territorio comunale sono presenti piante ed arbusti sporgenti sulla sede stradale;
- **Ravvisata** la necessità di disporre affinché siano regolate le siepi e siano tagliati i rami delle piante che si protendono e/o invadono le sedi viarie in modo da non danneggiare le carreggiate stradali, a tutela della pubblica incolumità;
- **Visto** l'art. 29 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/92 n.285 e s.m.i.);
- **Visto** il D.Lgs. del 18/08/2000 n.267:

ORDINA

A tutti i proprietari dei fondi laterali alle strade comunali, di tenere regolate le siepi vive esistenti ai lati, in modo che non restringano le strade stesse e di tagliare i rami che si protendono oltre il ciglio delle strade suddette.

Regolare le siepi vive ubicate a distanza fino a 1(un) metro dal ciglio stradale.

Tali siepi, non dovranno restringere o danneggiare le sedi stradali, non limitarne la visibilità per la circolazione e dovranno avere un'altezza massima pari a 1(un) metro dal terreno;

Le siepi di maggiore altezza, dovranno osservare la distanza minima di metri 2.50 dal ciglio esterno del fosso o della banchina, oppure, dal piede della scarpata, se la strada è in rilevato ed in ogni caso, a 3 (tre)metri dal ciglio della strada; Tagliare i rami o le piante che si protendono oltre il confine stradale costituenti pericolo o intralcio alla circolazione e che nascondono la segnaletica stradale o né ostacolano la leggibilità.

Tale intervento deve estendersi per una profondità dalla sede stradale di 3 (tre)metri, all'interno del fondo e per un'altezza di metri 5,10, dal piano della strada.

Detti lavori dovranno essere eseguiti entro di 30 giorni dall'emanazione della presente ordinanza.

Nel caso in cui gli alberi piantati nei terreni laterali o ramaglie di qualsiasi genere che per effetto di intemperie o qualsiasi altra causa, cadono sul piano viario, i proprietari dei fondi, sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

AVVERTE

Che scaduto il termine predetto, nell'eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi, i lavori verranno eseguiti dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, CON SUCCESSIVO ADDEBITO DELLE SPESE ai proprietari degli immobili e dei terreni medesimi.

Avverso la presente è ammesso ricorso al TAR LOMBARDIA entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente all'Albo pretorio comunale.

DISPONE

Che alla presente ordinanza venga data la massima affissione all'Albo pretorio comunale e presso le bacheche pubbliche e mediante divulgazione tramite tutti i mezzi di informazione pubblica.

RENDE NOTO

Che i trasgressori della presente ordinanza, saranno puniti con una sanzione amministrativa, a partire da un minimo di € 168,00 ad un massimo di € 674,00 là, come prevede l'art. 29 del nuovo codice della strada, oltre le spese, sostenute da questa Amministrazione Comunale, per far effettuare la potatura delle siepi e degli alberi in questione;

Che la responsabilità civile o penale, per qualsiasi incidente o danno, causati a persone, animali o cose, provocati dalla mancata esecuzione della presente ordinanza, è completamente a carico dei proprietari dei fondi interessati;

La Polizia Comunale e chiunque né abbia l'autorità, ha il compito di far rispettare la presente ordinanza



Il Responsabile del Settore Tecnico
Servizio LL.PP. - Manutenzioni
Geom. Fabio Reho